

Legge regionale 20 novembre 2009 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

Art. 17 bis

(Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) (1)(2)(3)(4)(5)

- 1.** Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, di raccogliere proposte per il loro adeguamento alle esigenze emerse e definire nuove linee di indirizzo, il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura, la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, quale momento di partecipazione e di confronto fra i soggetti e gli organismi coinvolti nella trattazione delle problematiche del settore.
- 2.** Alla Conferenza sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti delle strutture regionali interessate all'attuazione della presente legge, delle università del Friuli Venezia Giulia, degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1, comma 2, degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 14, nonché i componenti della Commissione di cui all'articolo 15.
- 3.** Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della Conferenza sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentita la Commissione di cui all'articolo 15.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 39, comma 1, L. R. 20/2019
- 2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, comma 1, L. R. 20/2019
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, comma 1, L. R. 13/2020
- 4** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 94, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto

dall'1/1/2022.